

ACCORDO
del 23 LUGLIO 2002

TRA L'AMMINISTRAZIONE E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
AREA DEL COMPARTO

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AL
DIRITTO ALLO STUDIO



LE PARTI

VISTI:

- l'art. 21 del C.C.N.L. Area del Comparto dell'1/9/95;
- l'art. 22 del C.C.N.L. Area del Comparto del 21/09/01;

CONCORDANO QUANTO SEGUE:

Al fine di garantire il diritto allo studio, sono concessi permessi individuali, nella misura massima di 150 ore annue individuali per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio legali e di attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico nonché per i periodi di assenza in preparazione dei relativi esami.

Art. 1

Beneficiari del Diritto allo Studio

Tutti i dipendenti a tempo indeterminato, superato il periodo di prova, dell'Area del Comparto, dalla categoria A alla Categoria DS possono richiedere la concessione dei permessi retribuiti previsti dall'art. 22 del CCNL Area Comparto del 21/09/01.

Sono esclusi dall'ammissione dell'istituto i Dirigenti dell'Area Medica - Veterinaria e dei Ruoli Professionale, Tecnico, Sanitario e Amministrativo.

Art. 2

Limiti al riconoscimento del Diritto allo Studio

Il contingente massimo di personale che può essere ammesso alla fruizione dei permessi retribuiti nella misura di 150 ore non potrà superare la percentuale del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato (Area del Comparto) all'inizio dell'anno di riferimento, con arrotondamento all'unità superiore.

In conformità a quanto previsto dall'art. 22, comma 2 del CCNL Area del Comparto del 21/09/01 il diritto allo studio può essere riconosciuto solo nei confronti dei dipendenti che risultano iscritti a:

- corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio universitari e post-universitari;
- scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico;
- istituti privati per i quali è previsto il superamento dell'esame finale presso un istituto statale.

Sono da considerare titoli di studio legali:

- a) quelli necessari per la prosecuzione degli studi;
- b) quelli previsti per la partecipazione ai pubblici concorsi del Servizio Sanitario Nazionale;
- c) quelli che abilitano ad una professione.

Art. 3
Esclusione dall'attribuzione del beneficio

Sono esclusi dalla possibilità di fruire dei permessi retribuiti per motivi di studio i dipendenti che intendono:

- iscriversi presso scuole non riconosciute dall'ordinamento pubblico che non prevedono il superamento dell'esame finale presso un Istituto Statale;
- sostenere esami in qualità di "privatista" c/o Scuole Pubbliche a cui non risultano formalmente iscritti.

Art. 4
Procedura per la concessione del Diritto allo Studio

A) I dipendenti interessati ad ottenere l'autorizzazione dovranno inoltrare entro il 30 Novembre di ogni anno apposita richiesta utilizzando gli appositi modelli, reperibili presso ogni Servizio.

Le domande dovranno essere presentate al Responsabile del Servizio di appartenenza per il necessario visto da apporre in calce alla richiesta e dovranno essere corredate dal certificato di iscrizione alla scuola con riserva, in caso di documentazione mancante o incompleta, di presentarla nel più breve tempo possibile, pena la non attribuzione del beneficio.

Tali domande dovranno essere inoltrate, a cura degli interessati, agli Uffici del Dipartimento Gestione Risorse Umane presso i vari Distretti e al Dipartimento Gestione Risorse Umane di Ferrara per il Distretto di Ferrara.

All'inizio del mese di novembre, l'Amministrazione provvederà, tramite specifico Avviso interno ad informare i dipendenti del termine di scadenza per la presentazione delle domande, nonché delle modalità di accesso e fruizione dei benefici previsti dall'Istituto.

I dipendenti che intendono presentare domanda di ammissione a corsi o Scuole che prevedono un termine di iscrizione successivo a quello di scadenza devono ugualmente presentare domanda entro il 30 Novembre, riservandosi di presentare la documentazione richiesta, non appena ne saranno in possesso.

Gli Uffici del Dipartimento Gestione Risorse Umane dei vari Distretti, dopo aver accertato i requisiti necessari all'autorizzazione, provvederanno a trasmettere al Dipartimento Gestione Risorse Umane di Ferrara le domande pervenute e correlate della documentazione richiesta, al fine della verifica del limite percentuale sopra citato.

B) Nel caso in cui il numero delle domande fosse pari o inferiore al limite massimo di cui al precedente art. 2, gli adempimenti relativi all'esame delle domande pervenute ed alla conseguente ammissione dei dipendenti in possesso dei requisiti per il riconoscimento del diritto allo studio verranno effettuati d'ufficio dall'Ufficio Gestione del Rapporto del Dipartimento Gestione Risorse Umane.

Nel caso in cui il numero delle domande fosse superiore al limite massimo, gli adempimenti relativi all'esame delle domande ed all'ammissione verranno effettuati da uno specifico Gruppo di Lavoro composto da:

- 1 Funzionario delegato dal Direttore Sanitario;
- 1 Funzionario delegato dal Direttore Amministrativo;
- 1 Funzionario appartenente al Dipartimento Gestione Risorse Umane.

C) con Determina del Direttore Gestione Risorse Umane si procederà ad individuare il personale autorizzato per l'anno di riferimento.

Il Dipartimento Gestione Risorse Umane, Ufficio Gestione del Rapporto, provvederà a comunicare ai dipendenti interessati ed al Responsabile del Servizio/Presidio/Distretto di appartenenza l'accoglimento della loro istanza (al fine di consentire agli stessi la concreta utilizzazione dei permessi).

Art. 5
Priorità nella concessione dei benefici relativi al Diritto allo Studio

Qualora il numero delle richieste pervenute entro le prefissate date di scadenza fosse superiore al numero massimo dei dipendenti che possono usufruire dei permessi retribuiti relativi al diritto di studio, i detti benefici dovranno essere concessi nel seguente ordine (nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 22, comma 4, del CCNL Area del Comparto del 21/09/01);

- A) dipendenti che frequentino l'ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti;
- B) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l'ultimo e successivamente quelli che, nell'ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, fermo restando, per gli studenti universitari e post-universitari, la condizione di cui alla lettera A);
- C) dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere A) e B) .

Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al precedente capoverso, la precedenza è accordata, nell'ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari, **sulla base di una proporzionale ripartizione tra i dipendenti dei vari ruoli.**

Qualora a seguito dell'applicazione dei criteri indicati nei precedenti capoversi sussista ancora parità di condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l'ordine decrescente di età.

L'applicazione dei predetti criteri e la relativa graduatoria formano oggetto di informazione successiva ai soggetti sindacali di cui all'art. 9 , comma 2, del CCNL Area del Comparto 07/04/99.

Art. 6
Ulteriori tipologie di corsi autorizzabili

Nel caso in cui non sia stato concesso il beneficio del diritto allo studio per i dipendenti iscritti secondo le modalità di cui all'art. 2, fermo restando il limite massimo complessivo del 3% del personale dipendente a tempo indeterminato sulla base delle domande pervenute, sono ammissibili al beneficio in argomento ulteriori tipologie di corsi con le seguenti caratteristiche:

- corsi di durata almeno annuale, anche organizzati dall'Unione Europea finalizzati al rilascio di attestati di perfezionamento in materia attenenti il profilo professionale posseduto
- corsi di formazione, di durata almeno annuale, in materia di integrazione dei soggetti svantaggiati sul piano lavorativo;

Nel caso in cui il numero delle domande fosse pari o inferiore al limite massimo di cui al precedente art. 2, gli adempimenti relativi all'esame delle domande pervenute ed alla conseguente ammissione dei dipendenti in possesso dei requisiti per il riconoscimento del diritto allo studio verranno effettuati d'ufficio dall'Ufficio Gestione del Rapporto del Dipartimento Gestione Risorse Umane.

Nel caso in cui il numero delle domande fosse superiore al limite massimo, gli adempimenti relativi all'esame delle domande ed all'ammissione verranno effettuati da uno specifico Gruppo di Lavoro composto da:

- 1 Funzionario delegato dal Direttore Sanitario;
- 1 Funzionario delegato dal Direttore Amministrativo;
- 1 Funzionario appartenente al Dipartimento Gestione Risorse Umane.

Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al primo capoverso, la precedenza è accordata, nell'ordine, secondo le seguenti priorità:

- previsione della presenza obbligatoria al corso;
- non aver mai beneficiato dei permessi relativi al beneficio allo studio;
- secondo l'ordine decrescente di età.

L'applicazione dei predetti criteri e la relativa graduatoria formano oggetto di informazione successiva ai soggetti sindacali di cui all'art. 9, comma 2, del CCNL Area del Comparto 07/04/99.

Art. 7

Condizioni di attribuzione del beneficio e modalità di fruizione

A) Condizioni di attribuzione:

- Per i corsi di studio finalizzati al conseguimento di titoli di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, il beneficio verrà attribuito a condizione che sia stato sostenuto l'esame finale (a prescindere dall'esito dello stesso).
- I corsi di Laurea sono così disciplinati:
 - 1) i permessi retribuiti verranno concessi nella misura massima, a condizione si sia sostenuto almeno uno degli esami (a prescindere dall'esito) previsto nel piano di studi del relativo anno accademico;
 - 2) il riferimento è il piano di studi individuale approvato dal Consiglio di Facoltà per ogni anno accademico.
 - 3) Le 150 ore di permesso retribuito sono riconosciute anche per la preparazione e la discussione della tesi, anche in assenza di altri esami.

B) Documentazione:

- a) da allegare alla domanda:
 - certificazione di iscrizione e, per gli studenti universitari anche il piano di studi;
 - b) da consegnare al termine del corso di studi:
 - dichiarazione della segreteria della Scuola o dell'Università dalla quale risulti la partecipazione all'esame finale, o per gli universitari ad uno degli esami previsti dal piano di studi del relativo anno accademico, a prescindere dal superamento o meno della prova.
- Al momento della presentazione della domanda, può essere considerata sufficiente, in via provvisoria, ai meri fini dell'accoglimento della stessa, la produzione di copia del versamento delle tasse di iscrizione al corso prescelto.

C) Modalità di fruizione del beneficio:

- Il beneficio concesso si intende riferito all'anno scolastico ed all'anno accademico e può essere fruito:
- per i corsi universitari, fino all'ultima sessione utile, compresa quella straordinaria;
 - per gli altri corsi, dalla data d'inizio fino alla data di effettuazione dell'esame finale (es. maturità: fino al giorno dell'ultima prova di sessione).

I permessi possono essere utilizzati ad ore o a giornate.

I giorni di assenza per sostenere gli esami connessi alla Scuola o al Corso di iscrizione possono essere a scelta dell'interessato, considerati come Permesso ai sensi dell'art. 21, comma 1, ovvero Permesso retribuito ai sensi dell'art. 21, comma 2, del C.C.N.L. Area del Comparto.

D) Decadenza del beneficio:

Le ore usufruite senza aver prodotto al termine del corso /anno scolastico / anno accademico la certificazione riguardante la partecipazione all'esame, verranno considerate come recupero o come aspettativa senza assegni, a scelta dell'interessato.

Art. 8

Modalità operative per la garanzia della fruizione dei permessi retribuiti di studio

Al fine di garantire l'effettiva fruizione dei permessi in oggetto, il Dipartimento Gestione delle Risorse Umane invierà ai Responsabili dei Servizi /Presidi / Distretti di afferenza l'elenco dei dipendenti a cui viene attribuito il beneficio.

I Responsabili dei Servizi /Presidi / Distretti sono tenuti, sulla base dei dati in proprio possesso, ad effettuare una previsione periodica delle assenze atta a consentire la fruizione del permesso che non può essere negata, salvo situazioni contingenti legate ad indilazionabili e comprovate necessità connesse all'attività lavorativa. I Responsabili di cui sopra sono tenuti ad esperire ogni utile tentativo per garantire sia la continuità del servizio, sia la fruizione del beneficio del diritto allo studio.

Nel caso in cui il conseguimento del titolo preveda l'esercizio di un tirocinio, l'Amministrazione potrà valutare con il dipendente, nel rispetto dell'incompatibilità e con le esigenze di servizio, modalità di articolazione della prestazione lavorativa che facilitano il conseguimento del titolo stesso.

Nella loro programmazione i Responsabili dei Servizi / Presidi / Distretti dovranno, altresì, tener conto del disposto contenuto nell'art. 22 del CCNL Area del Comparto del 21/09/01, ai sensi del quale il personale nei cui confronti è stato riconosciuto il diritto allo studio deve essere adibito - salvo (anche in questo caso) eccezionali ed inderogabili necessità operative - a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non deve essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario o durante giorni festivi e di riposo settimanale; tale tipo di tutela va garantita soprattutto nei confronti dei dipendenti iscritti a Corsi e Scuole per il conseguimento di titoli di studio connessi alla professionalità posseduta dai dipendenti medesimi.

Ferrara, 23.7.2002

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO:

L'AMMINISTRAZIONE:

LE OO. SS. AREA COMPARTO:

LA R.S.U. AZIENDALE: